



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO INTERNO PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TESTO COORDINATO E VIGENTE

Marzo 2020

**TESTO COORDINATO
DI QUANTO APPROVATO E MODIFICATO
CON LE DELIBERE CONSILIARI:**

- **DD. 30.12.1974 N. 388/C**, approvata dalla G.P. nella seduta dd. 7.03.1975 sub n. 6811/1-b
- **DD. 29.08.1995 N. 18**, approvata dalla G.P. nella seduta dd. 22.09.1975 sub. n. 7454/2-b
- **DD. 25.11.1996 N. 179**, approvata dalla G.P. nella seduta dd. 20.12.1996 sub n. 8522/5-b
TESTO COORDINATO ENTRATO IN VIGORE IL 25.11.1996

- **DD. 9.06.2006 N. 92** – abrogazione art. 17 e modifiche agli artt. 7, comma 6, 16 comma 1, 20, comma 1 e 27, comma 2, 4 e 5 – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 30 GIUGNO 2006**; nonché aggiunta dell'art. 2 bis e modifiche agli artt. 19 comma 2 e 21, comma 1 e 2. **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE – UNITAMENTE ALLO STATUTO, IN DATA 26 LUGLIO 2006**

- **DD. 3.08.2009 N. 301** – modifica art. 9, comma 3- **MODIFICA ENTRATA IN VIGORE IL 18 AGOSTO 2009**

- **DD. 16.03.2011 N. 57** – modifiche agli artt. 5, comma 6, e 13, comma 1 e 3 - **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 1 APRILE 2011**

- **DD. 7.10.2013 N. 183** – modifiche agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51 e 52 – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 27 OTTOBRE 2013**

- **DD. 20.03.2014 N. 211** – modifiche agli artt. 14 e 19 – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 7 APRILE 2014**

- **DD. 20.12.2016 N. 83** – modifiche agli artt. 21, 45, TITOLO IV, 54, 55, 56 e 57 – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 20 DICEMBRE 2016**

- **DD. 8.05.2018 N. 150** – modifiche agli artt. 1, 2, 2 bis, 3, 11, 13, 14, 19, 20, 27, 30, 36, 39, 44, 45, 50, e 54 – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE L'8 MAGGIO 2018**

- **DD. 27.05.2019 N. 191** – modifiche agli artt. 3, 21, 27, 53 nonché aggiunta dell'art. 26 bis, – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 10 GIUGNO 2019**

- **DD. 3.03.2020 N. 225** – modifiche agli artt. 10, 14 e 20 – **MODIFICHE ENTRATE IN VIGORE IL 17 MARZO 2020**

INDICE

TITOLO I° - DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 1 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POSTI ASSEGNATI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO.....	5
ART. 2 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE.....	5
ART. 2 BIS - UFFICIO DI PRESIDENZA.....	5
ART. 3 - GRUPPI CONSILIARI.....	6
ART. 4 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	6
ART. 5 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	7
ART. 6 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI.....	7
ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.....	8
ART. 8 - INCARICHI PARTICOLARI.....	8
ART. 9 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI.....	9
ART. 10 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.....	9
ART. 11 - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI.....	9
TITOLO II° - DELLA PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE, DELLA VOTAZIONE E DELLA VERBALIZZAZIONE.....	11
ART. 12 - LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 13 - AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 14 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 15 - ADUNANZE "APERTE".....	14
ART. 16 - SESSIONE DI BILANCIO.....	15
ART. 17 - DISCIPLINA DELLA SESSIONE DI BILANCIO.....	15
ART. 18 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE.....	15
ART. 19 - NUMERO LEGALE - DISERZIONE DELLE SEDUTE.....	15
ART. 20 - APPELLO NOMINALE - ASSENZE DEI CONSIGLIERI.....	16
ART. 21 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI E APPROVAZIONE DEL RESOCONTO SCRITTO DELLE RIUNIONI.....	16
ART. 22 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO.....	17
ART. 23 - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI.....	17
ART. 24 - TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.....	17
ART. 25 - NORME DA SEGUIRE NELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE.....	18
ART. 26 - PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO.....	18
ART. 26 BIS - PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI.....	19
ART. 27 - INTERVENTI DEI CONSIGLIERI NELLA DISCUSSIONE.....	19
ART. 28 - FATTO PERSONALE.....	20
ART. 29 - MOZIONE D'ORDINE.....	20
ART. 30 - POTERI DEL PRESIDENTE E PRECEDENZA NEGLI INTERVENTI.....	20
ART. 31 - DIVIETO DI INTERRUPERE GLI ORATORI.....	21
ART. 32 - QUESTIONI DERIVANTI DALLA DISCUSSIONE.....	22
ART. 33 - QUESTIONI PRELIMINARI - SOSPENSIVE – EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO.....	22

ART. 34 - ORDINE DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLE QUESTIONI PRELIMINARI E SOSPENSIVE.....	22
ART. 35 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE GENERALE.....	23
ART. 36 - DICHIARAZIONE DI VOTO E ORDINE DELLE VOTAZIONI.....	23
ART. 37 - VOTAZIONE.....	23
ART. 38 - ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI.....	23
ART. 39 - METODI DI VOTAZIONE.....	23
ART. 40 - SEGRETO D'UFFICIO.....	24
ART. 41 - SCHEDE VALIDE, CONTESTATE O ANNULLATE.....	24
ART. 42 - PARITA' DI VOTI.....	24
ART. 43 - RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI.....	24
ART. 44 - AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	25
ART. 45 - VERBALI DELLE RIUNIONI CONSILIARI.....	25
ART. 46 - CONTEGNO DEL PUBBLICO AMMESSO ALLA SEDUTA E DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE.....	26
TITOLO III° - DELLE FUNZIONI DI SINDACATO E CONTROLLO, DELLE FACOLTA' DI INIZIATIVA E DI CONSULTAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI.....	28
ART. 47 - FORME DI INTERVENTO PER SINDACATO E CONTROLLO.....	28
ART. 48 - L'INTERROGAZIONE.....	28
ART. 49 - L'INTERPELLANZA.....	29
ART. 50 - LA MOZIONE.....	29
ART. 51 - FIRMATARI DI ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.....	30
ART. 52 - CELEBRAZIONI.....	30
ART. 53 - CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.....	30
TITOLO IV – DELLA RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	31
ART. 54 - REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	31
ART. 55 - INFORMAZIONE E PRIVACY.....	31
ART. 56 - TRASMISSIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE VIDEORIPRESE.....	32
DISPOSIZIONE FINALE.....	33
ART. 57 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	33

TITOLO I° - DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - POSTI ASSEGNATI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio, ed in Sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano di età fra i Consiglieri presenti che non abbiano manifestato la propria indisponibilità. ⁽¹⁾
2. Il Presidente siede in capo alla sala delle adunanze consiliari. Gli altri Consiglieri siedono all'interno del Consiglio comunale disponendo i gruppi consiliari tenendo presente la dichiarata appartenenza alla componente di maggioranza, di minoranza e del gruppo misto secondo un accordo da prendersi prima dell'inizio del "periodo amministrativo" ovvero nel corso di esso. Qualora non si pervenisse a questo accordo, sarà compito del Presidente indicare la posizione dei singoli gruppi. ⁽²⁾
3. Il Presidente può chiamare, perché assistano all'adunanza, funzionari o consulenti, qualora fosse necessario fornire notizie sulle materie che sono all'ordine del giorno.

ART. 2 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Oltre alle attribuzioni previste dallo Statuto comunale, il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, assistito dagli Scrutatori proclama il risultato delle votazioni e provvede a quant'altro possa occorrere al regolare funzionamento dell'adunanza. ⁽³⁾
2. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. ⁽⁴⁾

ART. 2 BIS - UFFICIO DI PRESIDENZA

⁽⁵⁾

1. A supporto dell'attività del Presidente, il Consiglio Comunale nomina un Vice Presidente che, in caso di sua assenza o impedimento ne esercita tutte le funzioni. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più

¹ comma integrato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

² comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

³ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁵ articolo inserito con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

anziano di età. ⁽⁶⁾

2. *abrogato* ⁽⁷⁾

3. *abrogato* ⁽⁸⁾

4. Qualora il Presidente sia nominato tra i Consiglieri di maggioranza, il Vicepresidente è nominato tra i consiglieri di minoranza e viceversa. Nelle nomine di Presidente e di Vice Presidente, il Consiglio comunale cercherà, ove possibile, di privilegiare l'alternanza di genere. ⁽⁹⁾

5. Il Presidente del Consiglio comunale quando partecipa a pubbliche manifestazioni indossa, portandola a tracolla della spalla destra, una fascia con lo stemma comunale. ⁽¹⁰⁾

ART. 3 - GRUPPI CONSILIARI

1. I diversi gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti in ciascuna lista, salvo quanto previsto dallo Statuto comunale.

2. E' costituito il Gruppo Misto dai Consiglieri eletti in liste che hanno conseguito un unico seggio. Qualora un solo consigliere entri a far parte del Gruppo Misto sarà riconosciuto come gruppo consiliare ed avrà gli stessi diritti degli altri gruppi consiliari. ⁽¹¹⁾

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione per iscritto al Segretario comunale. Qualora il Consigliere intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello misto dovrà allegare la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del gruppo cui intende aderire.⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾

4. Il Presidente ha il compito di indicare nella sala delle adunanze consiliari la posizione dei singoli Consiglieri in relazione alla dichiarata appartenenza alla componente di maggioranza, di minoranza e del gruppo misto.⁽¹⁴⁾

ART. 4 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo sono convocati dal Presidente del Consiglio per eventuali comunicazioni e per gli accordi utili alla convocazione ed ai lavori del Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 4 dello Statuto comunale.

⁶ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁷ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁹ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹⁰ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹² comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹³ comma integrato con deliberazione consiliare n. 191 dd. 27.05.2019

¹⁴ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

2. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte a maggioranza. A tal fine ogni Capogruppo esprime un numero di voti pari a quelli di cui dispone il gruppo da cui è stato designato. ⁽¹⁵⁾

ART. 5 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. All'inizio di ogni periodo consiliare sono costituite, come previsto dallo Statuto, Commissioni consultive permanenti.
2. Il numero ed i compiti di tali Commissioni sono stabiliti dal Consiglio e la nomina dei Commissari è effettuata in ragione di un Consigliere per ogni gruppo, su designazione dei rispettivi Capigruppo.
3. E' ammessa la possibilità per ciascun Consigliere di far parte contemporaneamente di più Commissioni.
4. Ciascuna Commissione è presieduta da un Presidente eletto dalla Commissione stessa, il quale designa uno dei membri della Commissione medesima a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. ⁽¹⁶⁾
5. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare ai lavori di tutte le commissioni.
6. La convocazione è recapitata ai membri della Commissione di norma tre giorni prima della riunione, eventualmente anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Consigliere comunale che abbia aderito a tale forma di comunicazione con assenso scritto, e viene affissa all'Albo Pretorio. ⁽¹⁷⁾
7. La Commissione, a supporto delle proprie attività, ivi comprese quelle di segreteria, si avvale dell'ufficio o parte di esso individuato con le modalità di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto comunale.
8. Le riunioni delle Commissioni non sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti dalla Legge, o per la trattazione di argomenti per i quali il Consiglio comunale abbia motivatamente disposto diversamente, o su richiesta di un terzo dei componenti la Commissione e su valutazione del Presidente della Commissione. ⁽¹⁸⁾

ART. 6 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Per l'esame di argomenti di particolare importanza il Consiglio può, caso per caso, su proposta del Presidente, del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati,

¹⁵ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹⁷ comma integrato con deliberazione consiliare n. 57 dd. 16.03.2011

¹⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

istituire Commissioni speciali, determinandone la competenza e la durata.

2. La loro composizione sarà determinata dal Consiglio comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 31 dello Statuto.
3. Tali Commissioni saranno insediate dal Presidente del Consiglio comunale ed eleggeranno il loro Presidente tra i propri membri.
4. I lavori avranno per oggetto temi assegnati dal Consiglio con scopi ricognitori e propositivi su materie di competenza del Consiglio stesso.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le adunanze delle Commissioni di cui agli artt. 5 e 6, ove regolarmente convocate, sono valide se il numero dei presenti rappresenta almeno la metà dei voti del Consiglio comunale, ovvero se è presente almeno un terzo dei componenti la Commissione. Ciascun Commissario esprime un numero di voti pari a quelli di cui dispone il gruppo da cui è stato designato. ⁽¹⁹⁾
2. I membri delle Commissioni hanno facoltà di farsi sostituire, in caso di assoluta impossibilità di partecipazione, dal Capogruppo o da un Consigliere dello stesso gruppo, allo scopo designato.
3. Le Commissioni hanno facoltà di far intervenire alle riunioni, quando del caso e per lo studio di particolari questioni, funzionari del Comune.
4. Le relazioni delle Commissioni, che dovranno essere motivate, sono di natura puramente consultiva e non vincolano il Consiglio comunale per quelle che saranno le sue definitive determinazioni.
5. Il Consiglio può comunque procedere alla trattazione degli argomenti sottoposti alla Commissione competente se, in merito, la stessa non intende formulare ovvero non ha fatto pervenire alcuna relazione o quando, allo scopo convocata, la riunione è andata deserta.
6. Le Commissioni devono essere convocate dai rispettivi Presidenti anche su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale o da 3 (tre) Commissari, entro dieci giorni dalla data in cui perviene la richiesta stessa. In questi casi la richiesta scritta di convocazione dovrà contenere i punti da iscrivere all'ordine del giorno, corredati dalla relativa documentazione, qualora la stessa non sia già disponibile in atti. ⁽²⁰⁾

ART. 8 - INCARICHI PARTICOLARI

1. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di

¹⁹ comma integrato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

²⁰ comma inserito con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

funzioni di istruttoria e di rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi o pratiche.

ART. 9 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle condizioni di incompatibilità contemplate dalla legge.
2. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta consiliare devono darne comunicazione al Segretario comunale per iscritto o per mezzo di altro Consigliere, indicandone i motivi.
3. I casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure sono disciplinati dallo Statuto comunale. ⁽²¹⁾
4. Ove il Consiglio non provveda entro un mese dalla suddetta proposta, il Presidente ne dà comunicazione alla Giunta Provinciale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo previsto dalla legge.

ART. 10 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario comunale con le funzioni di legge. Nel caso di impedimento o di assenza per motivi di interesse nell'affare in trattazione, lo sostituisce il Vice Segretario.
2. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del Segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne menzione nel resoconto, senza specificarne i motivi.⁽²²⁾

ART. 11 - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI

⁽²³⁾

1. Il consigliere comunale, il sindaco e gli assessori comunali, in merito alla pubblicità del proprio stato patrimoniale e reddituale, devono attenersi alle normative vigenti. Gli stessi hanno, comunque, la facoltà di presentare spontaneamente il proprio stato patrimoniale e reddituale. ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

²¹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 301 dd. 3.08.2009

²² comma modificato con deliberazione consiliare n. 225 dd. 3.03.2020

²³ titolo modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

²⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

²⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

2. *abrogato* ⁽²⁶⁾
3. Il consigliere comunale, il sindaco e gli assessori comunali devono dichiarare anche le cariche rivestite negli organi di enti, aziende, associazioni e società secondo la normativa vigente. ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾
4. La consegna all'Ufficio di Segreteria Generale delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo implica anche l'autorizzazione alla comunicazione a chiunque ne faccia richiesta scritta. ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾
5. *abrogato* ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾

²⁶ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

²⁷ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

²⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

²⁹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

³⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

³¹ comma rinumerato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

³² comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

TITOLO II° - DELLA PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE, DELLA VOTAZIONE E DELLA VERBALIZZAZIONE

ART. 12 - LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala civica. Qualora circostanze speciali e gravi giustificati motivi, non permettano la riunione in detto locale, il Presidente, sentito il Sindaco, determina il luogo della riunione, che viene notificato alla cittadinanza mediante avviso. Comunque il luogo della riunione del Consiglio non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune. ⁽³³⁾

ART. 13 - AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio è fatta a norma di Statuto comunale, con avviso scritto da parte del Presidente del Consiglio, da consegnare a domicilio di ciascun Consigliere, eventualmente anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Consigliere comunale che abbia aderito a tale forma di comunicazione con assenso scritto. A questo scopo il Consigliere che non risiede nel Comune e non abbia qui un proprio legittimo rappresentante, deve eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'Amministrazione. ⁽³⁴⁾
2. Gli avvisi di convocazione debbono indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, e contenere l'elenco degli oggetti da trattare.
3. Gli avvisi per le convocazioni dovranno essere consegnati o inviati a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun Consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza iniziale. Nel termine predetto sono inclusi i giorni festivi ma non il giorno di invio della convocazione e quello fissato per l'adunanza. Soltanto nei casi di urgenza i termini di preavviso potranno essere ridotti a 24 ore; ma in questo caso, qualora un terzo dei Consiglieri assegnati lo richieda, ogni deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta. ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾

³³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

³⁴ comma integrato con deliberazione consiliare n. 57 dd. 13.03.2011

³⁵ comma integrato con deliberazione consiliare n. 57 dd. 13.03.2011

³⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

ART. 14 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

(³⁷)

1. La Conferenza dei Capigruppo stabilisce di norma il giorno settimanale nel quale svolgere le riunioni del Consiglio comunale, esclusi i periodi di ferie.
2. Le riunioni del Consiglio comunale avranno durata di quattro ore e saranno convocate preferibilmente dalle ore 18.30 alle ore 22.30 con la possibilità, assunta con decisione del Presidente, di prolungare la riunione consiliare per la chiusura dell'intervento in corso, ovvero di proseguire, su proposta del Presidente, con la conclusione del punto con il consenso della maggioranza dei consiglieri comunali. (³⁸)
3. Per la sessione di Bilancio sarà la Conferenza dei Capigruppo a decidere il numero delle riunioni e l'eventuale prosecuzione oltre le ore 22.30 dell'ultima riunione stabilita.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può fissare la data e la durata delle riunioni del Consiglio comunale, anche in deroga ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei seguenti casi:
 - a) per la sessione di Bilancio, qualora non sia possibile rispettare la programmazione decisa dalla Conferenza dei Capigruppo;
 - b) nelle situazioni di oggettiva urgenza;
 - c) qualora il Consiglio comunale debba assumere un provvedimento entro un termine stabilito, salvo che ciò non sia dovuto ad un ritardo imputabile all'Amministrazione comunale.
5. Il Consiglio comunale si riunisce, sia in prima sia in seconda convocazione, previo invito scritto da parte del Presidente del Consiglio comunale contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, per trattare rispettivamente, in distinte sessioni:
 - a) del bilancio,
 - b) di ogni altro argomento rientrante nell'ambito delle proprie competenze.L'ordine del giorno è contemporaneamente affisso all'Albo Pretorio informatico. (³⁹)
6. Le proposte di deliberazione, gli allegati ed i documenti esplicativi devono essere tutti messi a disposizione dei consiglieri comunali mediante l'accesso ad apposita sezione del sito del comune almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza iniziale o -in caso di urgenza- contestualmente alla convocazione. Nel termine predetto sono inclusi i giorni festivi ma non il giorno di invio della convocazione e quello fissato per l'adunanza. (⁴⁰)
7. L'adunanza si riferisce alla singola riunione del Consiglio comunale circoscritta all'arco temporale intercorrente tra l'appello dei Consiglieri e lo scioglimento della riunione da parte del Presidente. La seduta indica l'insieme delle adunanze che si tengono nei giorni indicati nel medesimo avviso di convocazione del Consiglio comunale, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed ogni seduta del Consiglio comunale può

³⁷ titolo modificato e articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

³⁸ comma integrato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

³⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁴⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

svolgersi in una o più adunanze fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui la Legge o il Regolamento interno prescrivono che debbano essere segrete.

8. Oltre che nei casi previsti al comma 5, il Consiglio deve essere convocato, per la sola trattazione di proposte di deliberazione, qualora lo richiedano il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri ovvero almeno trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. In questi casi la richiesta scritta di convocazione dovrà contenere i punti da iscrivere all'ordine del giorno, corredati dalle proposte di deliberazione. La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui perviene la richiesta e la seduta del Consiglio comunale dovrà tenersi entro un termine non superiore a 15 giorni. La proposta dovrà essere integrata a cura degli uffici con i pareri di legge e con l'attestazione di copertura finanziaria -in quanto necessaria- almeno 24 ore prima della riunione. Nel caso di oggettiva urgenza, i termini di cui al presente comma sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore per la convocazione e 48 ore per la fissazione della data della seduta.
9. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione il Consiglio è validamente riunito, in un giorno successivo, quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾
10. Per il primo intervento, i Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente prima dell'inizio della discussione e comunque non oltre il termine fissato dal Presidente del Consiglio comunale. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Il numero degli interventi di ogni consigliere su ogni singolo argomento non può essere superiore a due, esclusa l'eventuale dichiarazione di voto e l'intervento per fatto personale, ossia quando il consigliere sia fatto oggetto di rilievi personali o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
11. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano o in forma elettronica. Salvo che lo Statuto o il Regolamento non dispongano diversamente, le votazioni si svolgono in forma segreta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri presenti, ovvero quando sia preminente -a giudizio del Presidente- l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione, delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
12. Salvo che la Legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. I Consiglieri comunali presenti che, prima dell'inizio della votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati solo ai fini del numero legale.
13. Il presidente dell'adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni assistito da due scrutatori.
14. *abrogato* ⁽⁴³⁾

⁴¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 211 dd. 20.03.2014

⁴² comma modificato con deliberazione consiliare n. 225 dd. 3.03.2020

⁴³ comma eliminato con deliberazione consiliare n. 225 dd. 3.03.2020

15. *abrogato* ⁽⁴⁴⁾

16. Il Sindaco o l'Assessore delegato ha facoltà di illustrare al Consiglio la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa. Il Consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento alla presenza e illustrazione del Sindaco o del suo delegato, in caso di loro assenza.

ART. 15 - ADUNANZE “APERTE”

⁽⁴⁵⁾

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, dopo aver consultato la Conferenza dei Capigruppo ed il Sindaco, può indire l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale. Questa può avvenire nella sua sede abituale o in altra sede quando ciò si renda opportuno, per ragioni di inagibilità o indisponibilità, in relazione al presumibile accesso del pubblico ovvero per ragioni che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della Comunità.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e costituiscono riunioni informali alle stesse partecipano i Consiglieri comunali e possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e di Enti pubblici, nonché Rappresentanti delle forze sociali, politiche, sindacali e di categoria, interessati ai temi da discutere. Ad esse possono essere inoltre invitati i rappresentanti del Comune negli enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
3. La partecipazione all'adunanza aperta è consentita a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine del giorno predisposto dall'Amministrazione all'atto della convocazione del Consiglio comunale, rispettando tempi e modi assegnati dal Presidente che verranno comunicati ad inizio riunione.
4. Il Consiglio comunale aperto, oltre alla parte informale, può proseguire con la riunione formale della seduta al fine di consentire ai Consiglieri comunali la votazione delle proposte di mozione, degli ordini del giorno, delle risoluzioni o di qualsiasi altra iniziativa formatasi nella prima parte dell'adunanza.
5. Al Consiglio comunale aperto assiste il Segretario comunale coadiuvato da un dipendente comunale per svolgere funzioni di segreteria, curare la registrazione dei lavori e prestare la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
6. Durante le sedute aperte del Consiglio comunale non possono essere trattati argomenti di

⁴⁴ comma eliminato con deliberazione consiliare n. 225 dd. 3.03.2020

⁴⁵ articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso, richiedenti assunzione di deliberazioni soggette a preventivi pareri tecnico, contabile e di legittimità, né possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 16 - SESSIONE DI BILANCIO

1. Gli argomenti da trattare nella sessione di bilancio e la disciplina della stessa, sono stabiliti dal Regolamento di Contabilità. ⁽⁴⁶⁾

ART. 17 - DISCIPLINA DELLA SESSIONE DI BILANCIO

⁽⁴⁷⁾

ART. 18 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte da trattarsi in Consiglio spetta normalmente al Sindaco, alla Giunta Municipale ed ai Consiglieri. Le proposte di iniziative dei singoli Consiglieri, qualora non siano accolte nell'ordine del giorno della seduta successiva, come formulato dal Presidente, sentito il Sindaco ed il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, possono essere ripresentate direttamente in detta seduta. ⁽⁴⁸⁾

ART. 19 - NUMERO LEGALE - DISERZIONE DELLE SEDUTE

⁽⁴⁹⁾

1. All'inizio dell'adunanza, il Sindaco o l'Assessore delegato fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.
2. All'inizio di ogni adunanza consiliare, i Consiglieri possono porre interrogazioni verbali formulate in modo chiaro e conciso su argomenti di interesse comunale. ⁽⁵⁰⁾
3. Il Consigliere ha facoltà di illustrarle per non più di cinque minuti; il Sindaco o l'Assessore, competente per materia, risponde, immediatamente al termine dell'intervento del Consigliere, per non più di cinque minuti. ⁽⁵¹⁾
4. *abrogato* ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾

⁴⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

⁴⁷ articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

⁴⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁴⁹ articolo modificato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006 e sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁵⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁵¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁵² comma modificato con deliberazione consiliare n. 211 dd. 20.03.2014

⁵³ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

5. Alla trattazione delle interrogazioni verbali è riservato un tempo non superiore a 45 minuti a partire dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, fatto salvo il compimento della discussione in corso. L'attività di cui al presente comma viene effettuata ad inizio di ogni adunanza ad esclusione delle sedute per la sessione di bilancio. ⁽⁵⁴⁾
6. Il numero dei Consiglieri necessari per rendere legale l'adunanza deve corrispondere a quello previsto dall'art. 14, comma 9, del presente Regolamento e deve essere raggiunto entro quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. In caso contrario l'adunanza è dichiarata deserta e rinviata alla seconda convocazione, per la quale è prevista la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, a norma dell'art. 14, comma 9, del presente Regolamento Interno del Consiglio Comunale. ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾

ART. 20 - APPELLO NOMINALE - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta. Il Segretario tiene nota dei Consiglieri che entrano ed escono. Qualora durante la seduta venga a mancare il numero legale, l'adunanza deve essere sciolta. In tal caso, gli argomenti rimasti da trattare sono rinviati alla successiva adunanza in seconda convocazione. Qualora vi sia l'assenza momentanea di qualche Consigliere, previamente comunicata al Segretario in forma orale o scritta, la seduta viene sospesa per un tempo non superiore a 15 minuti, fino al ripristino del numero legale. ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾
2. In caso di rilevazione elettronica delle presenze, al Sindaco, agli Assessori comunali ed ai Consiglieri comunali viene consegnata una tessera di riconoscimento personale da utilizzare ai fini della registrazione della presenza all'adunanza del Consiglio comunale. Il Consigliere che si assenti definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvisare il Segretario perché sia presa nota nel resoconto qualora l'uscita dall'aula non sia registrata elettronicamente. ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾

ART. 21 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI E APPROVAZIONE DEL RESOCONTO SCRITTO DELLE RIUNIONI

⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾

⁵⁴ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁵⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 211 dd. 20.03.2014

⁵⁶ comma rinumerato e modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁵⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006 e sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁵⁸ comma integrato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁵⁹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁶⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 225 dd. 3.03.2020

⁶¹ comma 1 modificato con deliberazioni consiliari n. 92 dd. 9.06.2006 e n. 183 dd. 7.10.2013 e comma 2 modificato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

⁶² rubrica modificata e articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016

1. La designazione di due scrutatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza, avviene da parte del Presidente ad inizio di ogni seduta o qualora necessario. La seduta prosegue quindi con la approvazione del resoconto scritto di precedenti riunioni. ⁽⁶³⁾
2. Con il consenso del Consiglio il resoconto scritto della riunione viene dato per letto, e viene approvato con formale deliberazione.

ART. 22 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Dichiarata aperta l'adunanza, e designati gli Scrutatori, il Presidente del Consiglio comunale dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente, il Sindaco od anche un singolo Consigliere, possono proporre che l'ordine di trattazione degli oggetti sia mutato.
3. La proposta di inversione, sinteticamente motivata, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.
4. Ogni proposta di deliberazione importa distinta votazione.

ART. 23 - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

1. Non è ammessa alcuna discussione nè alcuna deliberazione su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 52. Anche sulle comunicazioni del Sindaco previste dall'art. 19, comma 1, non si potrà aprire la discussione nè procedere a deliberazioni. Si potrà tuttavia, sulle comunicazioni stesse, presentare mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva. ⁽⁶⁴⁾
2. Durante la riunione le manifestazioni ed i discorsi devono essere conformi ai principi sanciti dalla Costituzione e rispettosi delle Leggi e del presente Regolamento interno di procedura.

ART. 24 - TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco, l'Assessore delegato o uno dei Consiglieri proponenti riferiscono intorno all'argomento in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, il proprio pensiero e fornendo, quando dovessero occorrere, le motivazioni per discostarsi da eventuali pareri negativi espressi in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della

⁶³ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 191 dd. 27.05.2019

⁶⁴ comma integrato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

legittimità, inseriti nella proposta di deliberazione in precedenza divulgata mediante deposito agli atti a disposizione dei Consiglieri. ⁽⁶⁵⁾

ART. 25 - NORME DA SEGUIRE NELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione segue l'ordine seguente: ⁽⁶⁶⁾
 - a) discussione generale sulla proposta di deliberazione ovvero sulla eventuale proposta di rinvio;
 - b) discussione particolareggiata, nei suoi articoli o nelle sue parti con eventuale presentazione di emendamenti, ed aggiunte; ⁽⁶⁷⁾
 - c) votazione su ordini del giorno che fossero stati presentati in corso di seduta e in stretta attinenza all'argomento in discussione;
 - d) votazione complessiva sulla proposta di deliberazione eventualmente integrata o modificata a seguito delle approvazioni di emendamenti.
2. Il Presidente, ai fini di una migliore chiarezza o di un più sollecito svolgimento della discussione, può modificare l'ordine di votazione dei punti b) e c).

ART. 26 - PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati dai Consiglieri "ordini del giorno" concernenti gli argomenti in trattazione.
2. Tali ordini del giorno consegnati al Presidente sono votati subito dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine della loro presentazione.
3. Nella medesima discussione generale e sulla stessa proposta, o parte di proposta, ogni Consigliere può presentare un solo ordine del giorno per la cui esposizione non deve superare i cinque minuti.
4. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione di ordini del giorno che siano formulati in termini inopportuni o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate. ⁽⁶⁸⁾
5. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

⁶⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁶⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁶⁷ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁶⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

6. Gli emendamenti ad un ordine del giorno sono votati prima di questo.

ART. 26 BIS - PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

(⁶⁹)

1. Possono essere proposti dai singoli Consiglieri comunali o dai Gruppi consiliari emendamenti alla proposta di deliberazione iscritta nell'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti che incidono sul profilo tecnico, contabile o di legittimità della proposta di deliberazione iscritta nell'ordine del giorno devono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta in cui è prevista la discussione.
3. Possono essere presentati, nel corso della seduta, anche dall'Assessore relatore, emendamenti verbali di limitata portata per correzioni grammaticali, sintattiche o per errori materiali contenuti nelle proposte e tali da non richiedere la modifica della stessa o che non richiedano il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile. In caso di dissenso l'emendamento è posto ai voti.
4. Possono essere presentati emendamenti a ordini del giorno e mozioni solo se preventivamente concordati con tutti i presentatori della mozione o ordine del giorno presenti in aula.

ART. 27 - INTERVENTI DEI CONSIGLIERI NELLA DISCUSSIONE

1. Alla discussione possono prendere parte i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente.
2. Per i Consiglieri è previsto un limite di tempo di 15 minuti per il primo intervento e di 5 minuti per il secondo intervento. Per la trattazione del Bilancio di previsione, del piano regolatore generale, nonché sue varianti e revisioni, e dei piani attuativi a fini generali, il primo intervento è limitato a 40 minuti e il secondo intervento a 20 minuti. (⁷⁰) (⁷¹) (⁷²)
3. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso oggetto o sulle singole parti di una proposta, salvo che il Presidente, interpellato in proposito, non lo consenta. (⁷³)
4. Il Presidente ed il Sindaco potranno proporre al Consiglio comunale osservazioni o fornire chiarimenti di fatto e per debito d'ufficio, ogni volta che lo riterranno necessario. Anche gli Assessori hanno facoltà, sulle materie di specifica competenza, di replicare, di dare spiegazioni e di dichiarare se condividono o meno ordini del giorno o emendamenti presentati. Il Sindaco e gli Assessori devono attenersi ai tempi di intervento previsti per i

⁶⁹ articolo inserito con deliberazione consiliare n. 191 dd. 27.05.2019

⁷⁰ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 92 dd. 9.06.2006 e n. 183 dd. 7.10.2013

⁷¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁷² comma modificato con deliberazione consiliare n. 191 dd.27.05.2019

⁷³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

consiglieri comunali. In caso di necessità essi possono chiedere al presidente un supplemento di tempo per completare gli interventi. ⁽⁷⁴⁾ ⁽⁷⁵⁾

5. Dichiarata chiusa la discussione, sarà anche consentito un eventuale ulteriore intervento, in forma succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto sulla proposta e sugli eventuali emendamenti per il tempo massimo di 2 minuti. ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾

ART. 28 - FATTO PERSONALE

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisare in che esso si concreti. Il Presidente decide se il fatto personale sussista o meno.

ART. 29 - MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al Regolamento, o il rilievo sul modo e l'ordine con i quali si intende procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine decide il Presidente.

ART. 30 - POTERI DEL PRESIDENTE E PRECEDENZA NEGLI INTERVENTI

1. Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine di domanda, a meno che taluno degli iscritti dichiarerà di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.
2. *abrogato* ⁽⁷⁸⁾
3. *abrogato* ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾
4. Il Presidente è tenuto ad avvertire il Consigliere dell'approssimarsi della scadenza dei termini previsti dal presente Regolamento per tutti gli interventi. ⁽⁸¹⁾
5. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno possibilità di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. ⁽⁸²⁾

⁷⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 92 dd. 9.06.2006

⁷⁵ comma integrato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁷⁶ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 92 dd. 9.06.2006 e n. 183 dd. 7.10.2013

⁷⁷ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁷⁸ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁷⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁸⁰ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸¹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁸² comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

6. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di ciascuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. ⁽⁸³⁾
7. Se un componente del Consiglio comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni nel tempo massimo di 5 (cinque) minuti, il Presidente conferma o ritira il richiamo. ⁽⁸⁴⁾
8. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto alla stessa persona durante la discussione del medesimo argomento senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione del punto in discussione. ⁽⁸⁵⁾
9. In caso di particolare gravità o dopo un secondo richiamo all'ordine durante la discussione del medesimo argomento, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della adunanza. ⁽⁸⁶⁾
10. Nei casi più sfavorevoli, cioè quando un consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascenda a vie di fatto od esprima oltraggi nei confronti di altri Consiglieri, il Presidente può altresì decidere la censura. La censura comporta l'espulsione immediata dall'aula. ⁽⁸⁷⁾
11. Quando si verificano in Commissione i fatti di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione denuncia l'accaduto al Presidente del Consiglio comunale, il quale può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della Commissione successiva. ⁽⁸⁸⁾
12. Nei casi descritti nei commi 7, 8, 9, 10 e 11, se il consigliere che disturba l'ordine lo fa in risposta o in conseguenza di una palese provocazione da parte di un altro consigliere, i provvedimenti adottati dal Presidente valgono per tutti i consiglieri coinvolti. ⁽⁸⁹⁾

ART. 31 - DIVIETO DI INTERROMPERE GLI ORATORI

1. Nessuno può interloquire quando altri ha la parola, come non è permesso interrompere l'oratore, salvo per un richiamo al Regolamento.
2. La parola è sempre diretta all'intero Consiglio, anche quando ci si riferisca ad argomenti trattati da precedenti oratori. Le spiegazioni a dialogo ad alta voce non sono ammesse.

⁸³ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸⁴ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸⁵ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸⁶ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸⁷ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸⁸ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁸⁹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

ART. 32 - QUESTIONI DERIVANTI DALLA DISCUSSIONE

1. Prima della chiusura della discussione si possono avanzare proposte attinenti l'argomento in trattazione, nelle seguenti forme: ⁽⁹⁰⁾
 - questioni preliminari;
 - questioni sospensive;
 - formalizzazione di ordini del giorno;
 - emendamenti. ⁽⁹¹⁾

ART. 33 - QUESTIONI PRELIMINARI - SOSPENSIVE – EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

⁽⁹²⁾

1. Chiamasi questione preliminare la proposta formulata da uno o più Consiglieri per decidere se sia o meno il caso di deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Chiamasi questione sospensiva la proposta formulata da uno o più Consiglieri per decidere se sia o meno il caso di sospendere o rinviare il voto deliberativo sull'argomento in trattazione, per un determinato tempo.
3. Diconsi emendamenti le proposte di aggiunte o modifiche da apportare alla proposta in discussione. ⁽⁹³⁾
4. Gli ordini del giorno, di cui all'art. 26, sono richieste di votazioni su precisazioni relative all'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito della proposta o parte di proposta in discussione.

ART. 34 - ORDINE DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLE QUESTIONI PRELIMINARI E SOSPENSIVE

1. Le questioni preliminari e le questioni sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima o durante la discussione in merito.
2. Esse sono subito discusse e poste in votazione immediatamente dopo.
3. Su di esse un solo Consigliere, oltre al proponente, sarà ammesso a parlare in favore e non più di due contro.

⁹⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁹¹ alinea modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁹² titolo modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁹³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

ART. 35 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE GENERALE

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

ART. 36 - DICHIARAZIONE DI VOTO E ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Dichiarata chiusa la discussione, è concessa la parola per dichiarazione di voto a favore, contrario, ovvero di astensione dal voto e, nel tempo massimo di 2 minuti, ogni Consigliere può motivare o riassumere le motivazioni del proprio voto, anche se la votazione è segreta. ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾
2. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale di deliberazione risultino i motivi che hanno determinato la propria dichiarazione di voto, nel testo della stessa dettato al Segretario o nel testo scritto acquisito agli atti della seduta.
3. Iniziate le operazioni di votazione non sono più consentite dichiarazioni di voto, qualunque sia l'oggetto da deliberare.

ART. 37 - VOTAZIONE

1. Nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione, da adottarsi osservate le norme e la procedura di legge o quelle previste nel presente Regolamento.

ART. 38 - ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

1. Il Sindaco, il Segretario ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando lo preveda la legge, ed in tali casi devono allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti argomenti.
2. Il divieto di cui al precedente comma si applica anche agli Assessori.

ART. 39 - METODI DI VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale, per alzata di mano, per scrutinio segreto o in forma elettronica. Quando una votazione per alzata di mano è dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova e, nel caso di persistente incongruità del risultato, può far effettuare una nuova votazione per appello nominale. ⁽⁹⁶⁾

⁹⁴ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

⁹⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

⁹⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

2. I Consiglieri comunali votano a scrutinio segreto quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 14, comma 11, del presente Regolamento. ⁽⁹⁷⁾
3. La votazione è segreta quando si proceda a nomine o a deliberazioni concernenti persone e quando il Consiglio comunale debba eleggere, nominare o designare persone in organismi comunque costituiti, salvo che, per accordo politico unanime sulla proposta da porre in votazione, si possa procedere a votazione palese. Ove non sia disposto diversamente da leggi o da regolamenti, il numero di preferenze esprimibili in sede di votazione è pari al numero dei soggetti da eleggere. Quando deve essere garantita la minoranza politica, si procede con voto limitato. ⁽⁹⁸⁾

ART. 40 - SEGRETO D'UFFICIO

1. Su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta i componenti del Consiglio sono vincolati al segreto più assoluto.
2. Lo stesso dicasi per gli Assessori, il Segretario e gli altri impiegati che per ragioni di servizio assistano a sedute segrete, per i quali l'inosservanza dell'obbligo del segreto può dar luogo a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio di maggiori sanzioni.

ART. 41 - SCHEDE VALIDE, CONTESTATE O ANNULLATE

1. Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli Scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.
2. Tutte le altre schede devono essere distrutte subito dopo la seduta dal Presidente, assistito dal Segretario.

ART. 42 - PARITA' DI VOTI

1. Se una proposta riporta un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può considerarsi nè approvata nè respinta e l'oggetto relativo può essere iscritto, a richiesta anche di un solo Consigliere, all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio. ⁽⁹⁹⁾

ART. 43 - RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

⁹⁷ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013
⁹⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018
⁹⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

1. Il Presidente del Consiglio constata e proclama l'esito della votazione, assistito dagli Scrutatori designati dal Consiglio tra i propri componenti all'inizio della seduta.
2. Le formule sull'esito della votazione sono le seguenti:
 - “Il Consiglio approva”, quando il risultato della votazione consegue l'esito richiesto dall'art. 14, comma 12, del presente Regolamento; ⁽¹⁰⁰⁾
 - “Il Consiglio rinvia”, quando la votazione dà esito di approvazione su questione sospensiva con cui è stato richiesto il rinvio della deliberazione sull'argomento in trattazione;
 - “La votazione ha dato esito di parità dei voti favorevoli con quelli contrari. La proposta può, a richiesta, passare all'ordine del giorno della successiva adunanza”; ⁽¹⁰¹⁾
 - “Il Consiglio non approva” quando anche nella successiva adunanza permane il risultato di parità di voti;
 - “Il Consiglio respinge”, in tutti gli altri casi.

ART. 44 - AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno nelle giornate programmate nel calendario dei lavori di cui all'avviso di convocazione diramato ai Consiglieri comunali, e qualora il Consiglio comunale non decida diversamente, il Presidente convocherà una o più riunioni successive fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Il Presidente ha facoltà, avvisando informalmente i Capigruppo, di formulare e diramare ai Consiglieri comunali ordini del giorno suppletivi in relazione al calendario delle sedute già programmate. ⁽¹⁰²⁾

ART. 45 - VERBALI DELLE RIUNIONI CONSILIARI

⁽¹⁰³⁾⁽¹⁰⁴⁾

1. La registrazione audiovisiva delle sedute consiliari o l'eventuale registrazione audio prevista dall'art. 54, comma 3, del presente regolamento, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantirne la conservazione nel tempo costituisce il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal consiglio comunale. ⁽¹⁰⁵⁾
2. La registrazione audiovisiva viene pubblicata sul sito internet del comune e vi rimane per un periodo di 5 anni.

¹⁰⁰ alinea modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹⁰¹ alinea modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹⁰² comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹⁰³ comma 3 modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹⁰⁴ articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016

¹⁰⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

3. La segreteria generale provvede inoltre a redigere un sintetico resoconto scritto dell'andamento della seduta consiliare, che riporta i nomi dei consiglieri presenti, i nomi dei consiglieri assenti, l'elenco degli argomenti trattati e l'esito delle votazioni effettuate.⁽¹⁰⁶⁾
4. In caso di seduta segreta, la registrazione deve essere sospesa ed il resoconto scritto dovrà contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.
5. I consiglieri comunali, per ragioni motivate connesse alla tutela del loro onore o all'esercizio delle loro funzioni, possono chiedere la trascrizione di parti specifiche della registrazione audio.
6. Dell'esecuzione di tali adempimenti è responsabile il segretario generale, che si avvale di personale specializzato anche esterno e della strumentazione tecnica necessaria.
7. Il sintetico resoconto scritto, appena redatto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale, sarà a disposizione dei Consiglieri per gli effetti di cui art. 21.⁽¹⁰⁷⁾

ART. 46 - CONTEGNO DEL PUBBLICO AMMESSO ALLA SEDUTA E DISPOSIZIONI DEL PRESIDENTE

1. Poichè, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, la cittadinanza può accedere alla sala nello spazio ad essa riservato.
2. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto delimitato nello spazio per il pubblico oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
3. Chiunque acceda nella sala delle riunioni consiliari non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata al Consiglio medesimo.
5. La polizia dell'assemblea consiliare spetta all'assemblea stessa ed è esercitata dal Presidente, che dà agli Agenti di Polizia Locale in servizio gli ordini necessari.⁽¹⁰⁸⁾
6. Nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, il Presidente può ordinare agli Agenti di Polizia Locale in servizio di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che comunque turbassero l'ordine.⁽¹⁰⁹⁾
7. Qualora non si individuassero le persone o la persona che causano il disordine, il

¹⁰⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹⁰⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹⁰⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹⁰⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

8. Chi sia stato espulso dalla sala consiliare non vi è riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
9. I Consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati Pubblici Ufficiali (art. 357 del Codice Penale).

TITOLO III° - DELLE FUNZIONI DI SINDACATO E CONTROLLO, DELLE FACOLTA' DI INIZIATIVA E DI CONSULTAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI

ART. 47 - FORME DI INTERVENTO PER SINDACATO E CONTROLLO

1. Ciascun Consigliere per meglio esplicare la sua funzione di sindacato e controllo può giovare delle seguenti forme di intervento: l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione.

ART. 48 - L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o all'Assessore delegato, per:
 - sapere se un determinato fatto, riguardante l'Amministrazione in genere o taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero o sia pervenuto a loro conoscenza;
 - conoscere se e quali provvedimenti il Sindaco o l'Assessore delegato intendono prendere in proposito;
 - essere informati se abbiano preso, o stiano per prendere, alcuna risoluzione su oggetti specifici;
 - raccomandare, o meno, l'adozione di taluni provvedimenti;
 - sollecitare comunque informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione può essere verbale o scritta, e presentata anche nel corso di una seduta in conseguenza della discussione in trattazione.
3. Mediante l'interrogazione scritta l'interrogante ha diritto di richiedere la risposta scritta che deve essergli data entro trenta giorni e comunicata al Consiglio nella successiva riunione. ⁽¹¹⁰⁾
4. L'interrogazione non può dar luogo a discussione, avendo carattere informativo.
5. Scaduto il termine di trenta giorni senza che vi sia stata risposta all'interrogazione, il Consigliere interrogante ha facoltà di chiedere i motivi del ritardo per un tempo massimo di cinque minuti all'inizio della prima riunione del Consiglio comunale successivo. ⁽¹¹¹⁾

¹¹⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹¹¹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

ART. 49 - L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o all'Assessore delegato, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, od anche, se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità od affari che interessano direttamente o indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto.
3. L'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta, che deve essergli data entro trenta giorni, con riserva di successiva comunicazione al Consiglio nella sua prossima adunanza, durante la quale l'interpellante può dichiarare brevemente le ragioni per le quali egli sia, o no, soddisfatto. ⁽¹¹²⁾
4. Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni che ha ricevuto, deve presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno di un'adunanza successiva.
5. Scaduto il termine di trenta giorni senza che vi sia stata risposta all'interpellanza, il Consigliere interpellante ha facoltà di chiedere i motivi del ritardo per un tempo massimo di cinque minuti all'inizio della prima riunione del Consiglio comunale successivo. ⁽¹¹³⁾

ART. 50 - LA MOZIONE

1. La mozione consiste nella formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti, o che si vogliono seguire, in riguardo a determinati argomenti che rientrino nella competenza consiliare e può concludersi in una risoluzione, in un indirizzo o in un giudizio promossi dai Consiglieri che impegnino il Sindaco, la Giunta municipale e/o il Presidente del Consiglio comunale e le Commissioni, a conformarvisi. ⁽¹¹⁴⁾
2. La mozione deve essere presentata per iscritto, già firmata, e può essere consegnata al Protocollo generale per la registrazione o al Presidente in occasione delle riunioni consiliari.
3. abrogato ⁽¹¹⁵⁾
4. Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'Amministrazione comunale o formulate in termini sconvenienti. ⁽¹¹⁶⁾
5. Le mozioni su argomenti identici e connessi o analoghi, possono essere svolte

¹¹² comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹¹³ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹¹⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹¹⁵ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹¹⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

contemporaneamente, con unica iscrizione all'ordine del giorno.

6. Eventuali emendamenti o ordini del giorno su mozioni possono essere presentati solo con il consenso di tutti i proponenti purché presenti in aula. ⁽¹¹⁷⁾
7. Qualora, durante la discussione della mozione, vengano proposte modifiche alla stessa, il/i proponente/ti comunica/no la disponibilità di massima o meno di accettare la variazione proposta. Tale manifestazione deve avvenire a conclusione dell'intervento del consigliere che ha presentato la richiesta di modifica. ⁽¹¹⁸⁾

ART. 51 - FIRMATARI DI ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri purché con il consenso dei proponenti. ⁽¹¹⁹⁾

ART. 52 - CELEBRAZIONI

1. All'inizio della riunione il Sindaco ed ogni Consigliere possono chiedere la parola ed hanno diritto di ottenerla per celebrazioni di eventi, per commemorazioni di persone e di date di particolare rilievo, per espressione di voto del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse locale e nazionale, per commemorazioni di grande importanza, semprechè non impegnino il Bilancio del Comune nè modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione comunale.
2. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di 5 minuti per ogni oratore, e, qualora il Presidente non le ritenesse opportune, potrà non consentirle o interromperle. ⁽¹²⁰⁾

ART. 53 - CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Ogni Consigliere ha il diritto di prendere visione nell'area riservata sul sito del Comune di Riva del Garda degli atti d'ufficio che abbiano attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale. ⁽¹²¹⁾
2. Del servizio è responsabile il Segretario comunale.

¹¹⁷ comma inserito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹¹⁸ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹¹⁹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹²⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 183 dd. 7.10.2013

¹²¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 191 dd. 27.05.2019

TITOLO IV – DELLA RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(¹²²)

ART. 54 - REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(¹²³)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità dell'operato del Consiglio comunale è ammessa la registrazione audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale e la diffusione delle riprese effettuate mediante il sito istituzionale del Comune o rete televisiva, con le modalità previste dagli articoli seguenti.
2. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa integrale diffusione a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente.
3. In caso di malfunzionamento dell'impianto di ripresa audiovisiva, viene garantita la registrazione audio delle sedute del Consiglio comunale. In tal caso, la registrazione audio viene diffusa in differita. (¹²⁴)

ART. 55 - INFORMAZIONE E PRIVACY

(¹²⁵)

1. Le norme del presente capo integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di queste ultime.
3. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto tutti i consiglieri comunali ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta sono tenuti ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

¹²² titolo inserito con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016

¹²³ articolo inserito con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016

¹²⁴ comma inserito con deliberazione consiliare n. 150 dd. 8.05.2018

¹²⁵ articolo inserito con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016

4. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora all'ordine del giorno della seduta consiliare vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, nonché qualora la discussione contenga dati sensibili e/o giudiziari ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

ART. 56 - TRASMISSIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE VIDEORIPRESE

(¹²⁶)

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio comunale sono diffuse in diretta ("streaming live") e in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune e possono essere altresì diffuse in diretta o in differita su rete televisiva.
2. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 6 anni a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura dell'Ente.

¹²⁶ articolo inserito con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 57 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

(¹²⁷)

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

¹²⁷ articolo rinumerato con deliberazione consiliare n. 83 dd. 20.12.2016